



febbraio 2026

taxnews

*Informazioni sulle novità
normative, di prassi e
giurisprudenza*

imposte dirette | iva e imposte indirette



► Imposte dirette

- Art. 4 del D.Lgs. n. 192/2025 - Novità in materia di correzione degli errori contabili
- D.M. 10.12.2025 - Tasso di interesse legale dal 01.01.2026
- Atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.12.2025 - Proventi esclusi e perdite riportabili
- Risposte ad interpello nn. 293/2025 e 294/2025 - Remissione *in bonis* nel consolidato fiscale
- Circolare n. 15/E del 22.12.2025 - Novità in tema di tracciabilità delle spese di trasferta
- Risoluzione n. 1/E del 12.01.2026 - Indicazioni ai fini della fruizione del credito «Transizione 5.0» residuo al 31.12.2025
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32149 del 10.12.2025 - Esenzione da ritenuta sui dividendi, nozione di beneficiario effettivo

► IVA e imposte indirette

- Risposta ad interpello n. 316/2025 - Trattamento IVA dell'accordo di mediazione
- Risposta ad interpello n. 319/2025 - Rimborso *ex art.* 38-*bis*.2, del D.P.R. n. 633/1972
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30183 del 16.11.2025 - Operazioni triangolari



Art. 4 del D.Lgs. n. 192/2025 - Novità in materia di correzione degli errori contabili

L'art. 4 del D.Lgs. n. 192/2025 (cd. Decreto correttivo IRES) ha modificato l'ambito soggettivo, oggettivo ed i profili temporali della disciplina della correzione degli errori contabili rilevati in bilancio in applicazione dell'OIC 29 e dello IAS 8, intervenendo sull'art. 83 del TUIR e sull'art. 5 del Decreto IRAP (in precedenza oggetto di semplificazione per opera del D.L. n. 73/2022, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 22.06.2022).

Ambito soggettivo

La nuova procedura è circoscritta alle imprese sottoposte a revisione legale obbligatoria. Rimangono pertanto escluse le imprese che si avvalgono della revisione su base volontaria. La nuova disciplina non richiede, invece, a differenza della precedente, che i soggetti che se ne avvalgono siano in regime di derivazione rafforzata. Possono rientrarvi, quindi, anche le microimprese (che non si avvalgono della facoltà di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata) sempre che sottopongano obbligatoriamente a revisione legale il proprio bilancio.

Ambito oggettivo

La nuova disposizione si applica esclusivamente agli errori contabili non rilevanti. Per le rettifiche attinenti agli errori iscritti in bilancio come rilevanti - sussistendone i requisiti - resta ferma la necessità di presentare dichiarazioni integrative per i periodi d'imposta in cui è stato commesso l'errore, sempre che si tratti di un esercizio ancora fiscalmente aperto al momento della correzione.

La relazione illustrativa chiarisce che possono essere corretti gli errori di qualificazione, imputazione temporale e classificazione nonché quantificazione degli elementi patrimoniali e reddituali. Inoltre, precisa che non rientrano nella disciplina in esame:

- le ipotesi di cambio di principio contabile;
- i cambiamenti di stime contabili;
- gli aggiustamenti di TP effettuati sulla base di dati sopraggiunti rispetto alla chiusura del bilancio.

Profilo temporale

La correzione assume rilevanza anche fiscale se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati oppure avrebbero dovuto esserlo (*i.e.* nel modello Redditi 2026/IRAP 2026 la correzione dell'errore effettuata nel bilancio 2025 assumerà rilevanza anche fiscale solo in relazione agli errori commessi nel 2024) e, in ogni caso, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza o risultino avviati accessi, ispezioni e verifiche riguardanti gli elementi patrimoniali e/o reddituali oggetto di correzione (sono escluse le comunicazioni di cui agli artt. 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973).

Successivamente a tale limite temporale, l'errore potrà essere corretto attraverso lo strumento ordinario della dichiarazione integrativa.

Come precisato nella relazione illustrativa, la correzione dell'errore contabile si riflette anche sugli ulteriori elementi di carattere fiscale da determinare nel periodo d'imposta in cui è operata la correzione (ad esempio, il calcolo del ROL fiscale ex art. 96 del TUIR).

Clausola di salvaguardia

Ai fini IRAP è stata introdotta una specifica clausola di salvaguardia: la correzione dell'errore non assume rilievo se il valore della produzione netta è negativo nel periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso o in quello in cui viene corretto.

Decorrenza

Le nuove regole si applicano alle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01.01.2025.



D.M. 10.12.2025 - Tasso di interesse legale dal 01.01.2026

È stato pubblicato sulla G.U. n. 289 del 13.12.2025 il Decreto che riduce dal 2% all'1,6% la misura del tasso di interesse legale applicabile dal 01.01.2026. La variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione degli interessi dovuti in sede di ravvedimento.

Atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.12.2025 - Proventi esclusi e perdite riportabili

L'Atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.12.2025 fornisce un'interpretazione dettagliata riguardante il trattamento fiscale di alcuni proventi agevolativi, con particolare riferimento alla loro interazione con le perdite fiscali e la deducibilità dei costi agli stessi afferenti.

Giova, innanzitutto, ricordare che l'art. 84 del TUIR stabilisce che le perdite fiscali riportabili devono essere diminuite dell'importo dei proventi esenti dall'imposta (al netto dei componenti negativi non dedotti). L'Atto di indirizzo chiarisce che, a partire dalla riforma IRES del 2004, esiste una distinzione netta tra proventi esenti e proventi esclusi (come, ad esempio, i dividendi). Per questi ultimi, infatti, rimane ferma la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi agli stessi afferenti ed il riporto delle perdite. Con le misure legate alla pandemia da COVID-19, il legislatore ha introdotto un «*tertium genus*»: proventi che sono dichiarati fiscalmente irrilevanti e che non possono essere considerati né esenti né esclusi. L'esistenza di tale categoria è confermata anche dalle norme sul concordato preventivo biennale, che elencano separatamente i redditi «esenti, esclusi o non concorrenti».

Poiché l'art. 84 del TUIR fa riferimento esplicito ai soli «proventi esenti», l'Atto di indirizzo stabilisce che tale norma non si applica ai proventi che non concorrono alla formazione del reddito. Di conseguenza, questi contributi agevolativi non riducono le perdite fiscali dell'impresa.

Inoltre, poiché i proventi di cui si discute sono esclusi dal calcolo del pro-rata generale e del pro-rata degli interessi passivi (artt. 61 e 109 del TUIR), le spese ad essi riferite, così come i costi «promiscui», rimangono deducibili.

Sebbene l'analisi parta dai contributi erogati durante la pandemia, il documento del MEF precisa che queste conclusioni valgono per tutte le disposizioni normative che utilizzino formulazioni analoghe.



Risposte ad interpello nn. 293/2025 e 294/2025 - Remissione *in bonis* nel consolidato fiscale

Con le Risposte ad interpello nn. 293/2025 e 294/2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di omessa comunicazione dell'opzione per il regime di consolidato fiscale nazionale e sull'applicabilità dell'istituto della remissione *in bonis*.

Come noto, l'art. 117, co. 1, del TUIR stabilisce che la società o ente controllante e le società controllate possono esercitare congiuntamente l'opzione per la tassazione di gruppo.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, lett. d), del TUIR, l'esercizio dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate tramite la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a partire dal quale si intende avviare il consolidato.

L'Agenzia ribadisce, in entrambi i documenti che l'omessa comunicazione dell'opzione - pur essendo un adempimento formale indispensabile - può essere sanata tramite l'istituto della remissione *in bonis* (ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.L. n. 16/2012), a condizione che:

- la violazione non sia stata ancora constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
- alla data originaria di scadenza fossero presenti tutti i requisiti sostanziali previsti dagli artt. 117 e seguenti del TUIR;
- il contribuente abbia tenuto un comportamento concludente coerente con il regime opzionale (buona fede), escludendo che la sanatoria sia un «mero ripensamento» a posteriori;
- la consolidante eserciti l'opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione di 250 euro.

Proprio valorizzando il comportamento tenuto dal contribuente, l'Agenzia giunge peraltro a differenti conclusioni nelle due risposte qui in commento. In particolar modo, nella Risposta ad interpello n. 294/2025, l'Agenzia ha ritenuto validi i comportamenti segnalati dalle società per dimostrare la volontà di applicare il consolidato sin dal 2024, avendo particolare riguardo alle modalità seguite nel versamento degli acconti IRES ed alla rilevazione nel bilancio al 31.12.2024 della controllata di un provento da consolidamento. L'Agenzia ha, quindi, accolto la soluzione prospettata dall'istante, confermando che le società potevano regolarizzare l'omessa comunicazione della opzione in sede di invio delle dichiarazioni per l'esercizio 2024, tramite compilazione del quadro OP da parte della consolidante, utilizzando codici specifici («Tipo comunicazione 1» e «Esercizio sociale 2») e del quadro GN da parte della consolidata per attribuire il proprio reddito alla *fiscal unit* ed il contestuale versamento della sanzione di 250 euro.

Viceversa, nella Risposta ad interpello n. 293/2025, l'Agenzia ha negato la possibilità di accedere all'istituto della remissione *in bonis*. Ciò in quanto la società controllata aveva versato separatamente entrambe le rate dell'acconto IRES 2024. Poiché l'opzione doveva essere esercitata entro il 31.10.2024, dopo tale data l'unico soggetto legittimato al versamento degli acconti sarebbe dovuto essere la consolidante. Il versamento separato da parte della controllata è stato giudicato una condotta non coerente con la volontà di consolidamento, impedendo l'accesso alla remissione *in bonis*.



Circolare n. 15/E del 22.12.2025 - Novità in tema di tracciabilità delle spese di trasferta

Con la Circolare n. 15/E del 22.12.2025 l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative sulle novità fiscali introdotte dal Decreto delegato IRPEF e dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di trasferte, missioni e spese di rappresentanza.

L'art. 3, co. 1, l'art. 5 e ss. del D.Lgs. n. 192/2024 (cd. «Decreto delegato IRPEF») e l'art. 1 co. 81 - 83 della L. n. 207/2024 («Legge di Bilancio 2025») semplificano la procedura, per la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente e assimilato, dei rimborsi delle spese di viaggio e trasporto sostenute per le trasferte o le missioni all'interno del medesimo comune della sede di lavoro. La previgente condizione per l'irrelevanza reddituale, infatti, richiedeva che tali spese fossero comprovate da documenti forniti dal vettore: la modifica in vigore dal 01.01.2025 prescinde da questo requisito consentendo di escludere dal reddito di lavoro dipendente il rimborso di tali somme sulla scorta della mera documentazione di pagamento, ovvero a condizione che queste siano state sostenute tramite metodi di pagamento tracciabili.

Una novità fondamentale stabilita dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda l'obbligo di utilizzare metodi di pagamento tracciabili per poter dedurre fiscalmente le spese di vitto, alloggio e trasporto tramite taxi o NCC effettuate in Italia. Tale requisito di tracciabilità mira a creare un contrasto di interessi per ridurre l'evasione fiscale, permettendo alle imprese e ai professionisti la deducibilità solo a fronte di transazioni elettroniche o bancarie. L'obbligo di tracciabilità non si applica alle spese sostenute all'estero.

Parimenti, l'irrelevanza fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea è riconosciuta anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo sempreché siano sostenute mediante pagamento con strumenti tracciabili. Le nuove disposizioni si applicano dal 01.01.2025 con riferimento ai rimborsi analitici delle medesime spese, addebitate analiticamente dal lavoratore autonomo, sostenute per le trasferte o missioni dei propri dipendenti, ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi. Per le spese della medesima natura sostenute direttamente dal lavoratore autonomo, nell'esercizio dell'attività professionale, quale committente o come datore di lavoro, l'applicazione decorre invece dal 18.06.2025, data di entrata in vigore del Decreto fiscale.

Al medesimo requisito della tracciabilità è, altresì, condizionata la deduzione dal reddito di impresa delle spese di rappresentanza, la cui deduzione rimane altresì subordinata alla sussistenza del requisito di inerenza.

Gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti comporta la non imponibilità, nonché la deducibilità dei rimborsi e costi in esame, esclusivamente nel caso in cui essi siano effettuati tramite strumenti di pagamento «*diversi dal contante*», ossia a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite versamenti bancari, postali, carte di credito, di debito e prepagate, assegni circolari e bancari, *smartphone* su *app* autorizzate.

L'obbligo di tracciabilità, tuttavia, sembrerebbe discriminare il trattamento fiscale delle spese sostenute in occasione di trasferte in Paesi con inesistente o scarsa possibilità di tracciamento dei pagamenti: a risoluzione di tale criticità operativa, il Decreto fiscale circoscrive l'obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute in Italia, con esclusione delle spese di rappresentanza, per le quali, invece, la suddetta condizione per la deducibilità continua a sussistere anche per le spese sostenute all'estero.

Pertanto, per le spese sopra citate, in assenza del requisito della tracciabilità dei pagamenti, il relativo rimborso concorre alla tassazione del reddito di lavoro dipendente e/o autonomo, mentre il corrispondente costo non è deducibile ai fini IRES ed IRAP.



Risoluzione n. 1/E del 12.01.2026 - Indicazioni ai fini della fruizione del credito «Transizione 5.0» residuo al 31.12.2025

Con la Risoluzione n. 1/E del 12.01.2026 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative in merito all'utilizzo del credito di imposta c.d. «Transizione 5.0».

Come noto, l'art. 38 del D.L. n. 19/2024, convertito con L. n. 56/2024, ha introdotto il credito d'imposta relativo agli investimenti finalizzati alla transizione digitale ed energetica.

Il co. 13 dell'art. 38 stabilisce che il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24;
- può essere utilizzato decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco degli aventi diritto;
- è fruibile entro il 31.12.2025; l'eventuale importo non utilizzato entro il 31.12.2025 è riportato in avanti ed è fruibile in cinque quote annuali di pari importo.

La Risoluzione in commento ha fornito chiarimenti sulla fruizione del credito residuo al 31.12.2025, stabilendo che:

- il credito residuo è ripartito in cinque quote annuali di pari importo, riferite agli anni dal 2026 al 2030;
- tali quote sono visibili nel cassetto fiscale del contribuente;
- ciascuna quota annuale è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo «7072» (v. Risoluzione n. 63/E del 18.12.2024) e come anno di riferimento deve essere indicato l'anno a partire dal quale la singola quota è utilizzabile.

In caso di utilizzo del credito di imposta in misura superiore rispetto alla quota annuale disponibile, il modello F24 è scartato.



Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32149 del 10.12.2025 - Esenzione da ritenuta sui dividendi, nozione di beneficiario effettivo

Con l'Ordinanza n. 32149 del 10.12.2025, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema dell'esenzione da ritenuta sui dividendi corrisposti da una società italiana ad una consociata estera, ribadendo i criteri per la verifica del requisito del «beneficiario effettivo». La controversia riguardava una distribuzione di dividendi da parte di una società residente in Italia a favore di una *holding* danese, a sua volta controllata da una società statunitense.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l'esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva madre-figlia, ritenendo che la società danese fosse un soggetto interposto privo di autonomia, utilizzato esclusivamente per veicolare i dividendi alla controllante statunitense.

La Corte, accogliendo il ricorso del contribuente, ha affermato che la nozione di «beneficiario effettivo» deve essere verificata secondo criteri sostanziali e non meramente formali. In particolare, è necessario valutare:

- i. l'effettività dell'attività svolta dalla società estera (*substantive business activity*);
- ii. la disponibilità economica dei dividendi percepiti (*dominion test*);
- iii. la presenza di valide ragioni economiche e non esclusivamente fiscali (*business purpose*).

Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la *holding* danese svolgesse effettiva attività di gestione - ossia peculiarità di una *holding* è gestire le partecipazioni in altre società - e che fosse titolare del diritto di disporre dei dividendi ricevuti, escludendo quindi la sussistenza di una costruzione artificiosa finalizzata al solo ottenimento del beneficio fiscale. È stato quindi confermato il diritto all'esenzione e la non applicazione della ritenuta alla fonte.



Risposta ad interpello n. 316/2025 - Trattamento IVA dell'accordo di mediazione

Con la Risposta ad interpello n. 316/2025, pubblicata il 18.12.2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento IVA delle somme corrisposte da una società a una procedura concorsuale in esecuzione di un accordo di mediazione.

In presenza di un accordo transattivo, è necessario individuare la «funzione economica» delle somme pattuite, verificando se esse:

- rappresentino il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi nell'ambito di un rapporto sinallagmatico,

oppure

- abbiano natura risarcitoria o liberale, e come tali risultino escluse da IVA.

Nel caso esaminato, relativo ad un accordo tra una società e una procedura concorsuale in materia di affitto/locazione di un capannone, l'Agenzia ha ritenuto che l'accordo di mediazione integra una prestazione di servizi generica ai fini IVA.

In particolare, sussiste un chiaro nesso sinallagmatico tra:

- le somme che la società deve corrispondere al fallimento a titolo di canoni/indennità di occupazione e oneri pregressi;
- la rinuncia, da parte della procedura concorsuale, di agire per il rilascio dell'immobile sino a quando non verrà aggiudicato a terzi, unitamente alla risoluzione del precedente contratto con rinuncia ad ulteriori pretese.

Tale rapporto di corrispettività è sufficiente a configurare una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.

Il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate conferma che, anche in ambito concorsuale, gli accordi di mediazione possono dar luogo a operazioni imponibili IVA quando le somme corrisposte trovano causa in obbligazioni reciproche tra le parti. Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata alla qualificazione IVA delle somme versate in sede di definizione transattiva delle controversie.

Risposta ad interpello n. 319/2025 - Rimborso ex art. 38-bis.2, del D.P.R. n. 633/1972

Con la Risposta ad interpello n. 319/2025, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della coesistenza, in capo ad un soggetto passivo residente in un altro Stato UE, di attività imponibili e attività esenti ai fini IVA, con particolare *focus* sulla possibilità di accedere alla procedura di rimborso a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato UE.

L'istante è una società di diritto spagnolo, priva di stabile organizzazione in Italia, che opera nel settore immobiliare. La società svolge in Italia due distinte attività:

- locazione di un immobile strumentale: operazione imponibile.
- locazione di una civile abitazione: operazione esente, con conseguente indetraibilità dell'IVA sugli acquisti correlati.

Per la seconda attività, la ditta ha ottenuto l'identificazione fiscale in Italia. Il dubbio interpretativo sorge in merito all'art. 38-bis.2, del Decreto IVA, il quale preclude il rimborso tramite «portale elettronico» ai soggetti che hanno effettuato operazioni diverse da quelle imponibili.

L'istante chiedeva se lo svolgimento dell'attività esente impedisse l'accesso a tale procedura di rimborso per l'IVA assolta sugli acquisti relativi all'attività imponibile.



L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la coesistenza delle due attività non preclude il ricorso alla procedura di rimborso UE, a patto di rispettare precisi requisiti contabili e formali:

- identificazione diretta e rimborso: l'identificazione ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 non è di per sé una causa ostativa al rimborso tramite portale elettronico, purché il soggetto non sia debitore d'imposta per le operazioni attive effettuate;
- separazione delle attività: l'Agenzia avalla la soluzione della contabilità separata ex art. 36 del D.P.R. n. 633/1972. Questa opzione permette di distinguere nettamente il settore dell'attività esente (gestito tramite partita IVA italiana) da quello dell'attività strumentale;
- intestazione delle fatture: condizione essenziale per il rimborso è che le fatture passive relative all'immobile strumentale siano intestate alla partita IVA spagnola e non confluiscono nelle liquidazioni periodiche della posizione italiana.

In conclusione, l'Agenzia conferma che il soggetto UE può assolvere gli obblighi per le locazioni esenti tramite la partita IVA italiana e, simultaneamente, richiedere il rimborso dell'IVA sugli acquisti inerenti alla locazione dell'immobile strumentale tramite il portale elettronico, a condizione che quest'ultima attività resti esterna alla contabilità della posizione IVA nazionale.



Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30183 del 16.11.2025 - Operazioni triangolari

Con l'Ordinanza n. 30183, del 16.11.2025, la Corte di Cassazione ha affermato che in una operazione triangolare la non imponibilità della cessione fatturata al promotore è vincolata alla dimostrazione che l'operazione, sin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta nella comune volontà dei contraenti come una cessione nazionale in vista di un successivo trasporto all'estero al cessionario finale.

L'Agenzia delle Entrate contestava la non imponibilità, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 331/1993 della prima cessione interna effettuata dal primo operatore nazionale (IT1) al promotore della triangolazione (IT2) e da questi ceduta e trasportata nel Paese di destino della merce al proprio cliente UE. La contestazione si fondava sul mancato rispetto della condizione prevista dalla disposizione citata per cui il trasporto o la spedizione deve essere effettuata «a cura o a nome» del primo cedente.

L'Agenzia delle Entrate era risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio poiché IT1 aveva fornito prova della consegna all'estero della merce.

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza in commento, censura la sentenza di merito in cui il giudice d'appello avrebbe errato nel riconoscere la non imponibilità IVA limitandosi a verificare l'avvenuta consegna dei beni all'estero, quando invece è essenziale che vi sia la prova (a carico del contribuente), che l'operazione sin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, nella comune volontà di tutti i contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto al cessionario finale residente all'estero.

L'argomentazione dei giudici parte dalla considerazione che ove due cessioni successive abbiano dato luogo ad un solo trasporto intra-unionale, tale trasporto può essere imputato ad una sola delle due cessioni, che sarà, pertanto, l'unica non imponibile a condizione ulteriore che tutte le circostanze consentano di determinare che nei confronti dell'acquirente vi sia stato il trasferimento del disporre di un bene come proprietario.

Sulla scorta della giurisprudenza unionale nelle operazioni triangolari, il potere di disposizione dei beni non viene acquisito dal promotore - soggetto realmente interposto nell'operazione - che assume un vincolo di destinazione in ordine alla merce da trasportare e non acquisisce un vero e proprio potere di disporre del bene trasportato, come se ne fosse il proprietario. Tale vincolo di destinazione fa sì che l'acquisto del bene da parte del primo cessionario (interposto) non rileva quale cessione imponibile effettuata nello Stato dal cedente, bensì come «*fase preliminare dell'operazione intracomunitaria che si perfeziona con il trasferimento del bene in altro Stato membro ove risiede il soggetto passivo indicato sin dall'origine come destinatario finale*».

La norma impone, in chiave antifrode, che il trasporto all'estero sia eseguito «a cura» del primo cedente o «per suo conto», per impedire che il promotore possa autonomamente immettere in consumo i beni in maniera difforme da quella programmata. Come evidenziato dalla giurisprudenza, ciò non comporta necessariamente che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in sua rappresentanza, risultando determinante la condivisa volontà di realizzare l'operazione triangolare che risulti poi effettivamente conclusa.

Con l'Ordinanza in commento la Corte sembra qualificare la prova della volontà delle parti, quale ulteriore ed autonomo requisito condizionante ai fini della non imponibilità da accertare, caso per caso, anche in assenza di una specifica contestazione.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 30 gennaio 2026.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il

www.bdo.it



Vuoi ricevere aggiornamenti e notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

NEWSLETTER

